

Contributi per l'acquisto e l'installazione di impianti di videosorveglianza a favore delle piccole e medie imprese commerciali e degli artigiani iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane e al Registro delle imprese che vendono, nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, i beni di produzione propria.

B A N D O

Art. 1 – FINALITA'

La Regione Siciliana, al fine di garantire condizioni di maggiore sicurezza alle piccole e medie imprese commerciali operanti nel territorio della regione, con il presente bando attiva un regime di aiuto per contribuire all'acquisto e all'installazione di impianti di videosorveglianza negli esercizi commerciali.

Art. 2 - NORMATIVA

Con il presente bando si dà attuazione ai regimi di aiuto previsti dall'art. 74 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e dall'art. 48 della legge regionale n. 20 del 03 dicembre 2003.

Art. 3 - RISORSE FINANZIARIE

Il presente bando trova copertura finanziaria nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2008, in quanto ad €414.285,50 nel capitolo di spesa 742814 – *contributo per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali*, e in quanto ad €100.000,00 nel capitolo di spesa 742841 – *contributi a favore delle piccole e medie imprese commerciali per l'installazione di impianti di videosorveglianza*. Qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse finanziarie relative a normative regionali, statali o comunitarie, ne sarà dato avviso secondo la disciplina stabilita dall'art.185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

Art. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

L'intervento è destinato alle piccole e medie imprese commerciali iscritte nel Registro delle imprese, con sede o unità locale operativa nel territorio della Regione siciliana, individuate ai sensi dell'art. 2 del Decreto dell'Assessore regionale alla cooperazione, al commercio, all'artigianato e alla pesca dell'11 febbraio 1997 (pubblicato nella G.U.R.S. n.21 del 26 aprile 1997), che rispettino i

parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 (pubblicata sulla G.U.U.E. Serie L n.124 del 20/05/2003) recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive emanato in data 18/04/2005 (pubblicato sulla G.U.R.I. n.238 del 12/10/2005).

I benefici di cui al presente articolo sono estesi agli artigiani iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane e al Registro delle imprese che vendono, nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, i beni di produzione propria.

Art. 5 - INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammessi a contributo gli investimenti riguardanti l'acquisto in proprietà e l'installazione di impianti di videosorveglianza con collegamento telematico con gli organi di polizia conformi a quelli previsti da protocolli di intesa con il Ministero dell'interno.

Sono ammissibili all'agevolazione le spese effettuate dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. A tal fine fa fede la data di emissione delle fatture.

I beni oggetto dell'agevolazione devono essere nuovi di fabbrica e forniti alle normali condizioni di mercato. Devono essere installati nell'unità locale situata nel territorio della Regione Siciliana e indicata nella domanda (sede o unità locale operativa). Riguardo le imprese artigiane ammesse ai sensi del precedente art. 4, per unità locale deve intendersi il locale di produzione o il locale a questo adiacente ove avviene la vendita dei beni di produzione propria.

Sono esclusi dall'agevolazione i contratti di manutenzione, le eventuali opere edilizie e l'IVA recuperabile.

Ciascun soggetto beneficiario, come individuato nell'art. 4, potrà presentare una sola domanda per ogni unità locale (sede o unità locale operativa).

Art. 6 - ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste nella concessione, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, di un contributo in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile e comunque fino ad un importo massimo di euro 2.000 (duemila) per ciascuna unità locale (sede o unità locale operativa).

Ogni soggetto beneficiario può ottenere l'agevolazione per un massimo complessivo di tre unità locali (compresa la sede).

Il contributo è concesso nel rispetto del regime di aiuti *de minimis* di cui al regolamento (CE) della Commissione n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.

Art. 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la concessione e la successiva erogazione del contributo, redatta secondo lo schema Allegato "A", deve essere inviata all'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca – Servizio 5/S Commercio – Via degli Emiri n. 45 – 90135 Palermo, esclusivamente a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R.-.

La domanda può essere spedita a partire dal 15esimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Per ogni unità locale (sede o unità locale operativa) deve essere presentata una singola domanda. Ogni plico può contenere una sola domanda.

Art. 8 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La domanda deve essere firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e presentata unitamente alla fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. Essa deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) descrizione dettagliata dell'intervento da realizzare nella singola unità locale (sede o unità locale operativa) dove viene svolta l'attività commerciale o, per le imprese artigiane, la vendita dei beni di produzione propria (nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti), e delle caratteristiche tecniche dell'impianto che si intende installare nella suddetta unità locale, redatta secondo lo schema Allegato "B";
- b) preventivo di spesa;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 in ordine al rispetto delle regole previste per gli aiuti "de minimis", redatta secondo lo schema Allegato "C";
- d) certificato anagrafico dell'impresa rilasciato dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente in data successiva alla pubblicazione del bando, comprensivo del nulla osta antimafia di cui al D.P.R. n. 252 del 03/06/1998.

Art. 9 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

L'istruttoria verrà svolta a cura del competente Servizio Commercio del Dipartimento Cooperazione-Commercio-Artigianato secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'ordine cronologico è fissato dalla data e dall'ora di spedizione risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Il contributo sarà concesso alle imprese ritenute ammissibili all'agevolazione, sino ad esaurimento dei fondi disponibili. In caso di medesima data e orario di presentazione valgono, in ordine sequenziale, i seguenti parametri:

- 1) Data di inizio dell'attività svolta nell'unità locale oggetto della richiesta di contributo;
- 2) Numero addetti all'unità locale oggetto della richiesta di contributo alla data di spedizione della domanda.

Entro i trenta giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria verrà notificata l'ammissione al beneficio, sino alla disponibilità economica. Qualora, invece, la domanda sia viziata o incompleta, sarà comunicata all'impresa, nel termine ora citato, la richiesta di integrazione della documentazione ovvero il diniego all'intervento in caso di vizi insanabili.

Nel caso si rendesse necessaria la richiesta di integrazione documenti, il Servizio Commercio provvederà a mezzo raccomandata postale A.R. a tale richiesta assegnando un termine massimo di giorni quindici, decorso il quale la domanda verrà esclusa ai sensi del successivo art.12.

I lavori di realizzazione dell'intervento devono essere conclusi entro centocinquanta giorni dalla ricezione della notifica del provvedimento di concessione.

Può essere concessa, se richiesta almeno trenta giorni prima della scadenza prevista per l'ultimazione dei lavori e se specificamente documentata, una proroga per l'esecuzione dei lavori per un massimo di altri sessanta giorni.

Art. 10 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato alle imprese ammesse all'agevolazione sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

L'impresa beneficiaria, entro sessanta giorni dalla ultimazione dei lavori di realizzazione dell'intervento, dovrà inoltrare al Servizio Commercio del Dipartimento Cooperazione-Commercio-Artigianato, al fine della liquidazione del contributo richiesto, la seguente documentazione:

- elenco delle fatture relative ai costi sostenuti con dettagliata descrizione delle relative voci di spesa, corredato dalle fatture quietanzate e timbrate in originale;
- relazione tecnico-descrittiva riguardo l'installazione dell'impianto;
- dichiarazione di conformità dell'impianto di videosorveglianza secondo le norme giuridiche e tecniche in materia di regola dell'arte;
- copia della comunicazione presentata alle forze dell'ordine riguardo l'installazione dei collegamenti diretti con le stesse.

Entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione sopra indicata, fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia, si provvederà ad emettere, in unica soluzione, mandato di pagamento a nome del beneficiario pari all'importo determinato ai sensi dell'art. 6 del presente bando.

Art. 11 – CONTROLLI

L'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca si riserva, entro i cinque anni dall'avvenuta installazione dell'impianto, la facoltà di disporre in qualsiasi momento ispezioni sulla realizzazione dell'investimento.

L'impresa beneficiaria del contributo non potrà cedere o alienare i beni oggetto dell'agevolazione per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di avvenuta installazione, salvo nel caso di subingresso a qualsiasi titolo nell'esercizio dell'attività.

Qualora i beni oggetto di verifica non rispondano a quanto dichiarato o siano stati ceduti, alienati, distrutti o non attivati, sarà disposta la revoca del contributo nonché l'obbligo di restituzione delle eventuali somme erogate maggiorate degli interessi legali maturati sin dalla data di erogazione delle stesse, salvo comunicazione all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 12 - ESCLUSIONI E REVOCHE

E' prevista l'esclusione della domanda nei seguenti casi:

- presentazione della domanda prima del termine iniziale previsto;
- mancata sottoscrizione della domanda ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
- presenza nella documentazione inoltrata (domanda e/o allegati) di vizi insanabili;
- mancato invio della documentazione integrativa richiesta dall'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca, o invio della stessa dopo quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'impresa;
- mancato rispetto delle disposizioni del presente bando.

Sono inoltre escluse dall'agevolazione le imprese che:

- alla data di presentazione della domanda risultino inattive;
- non esercitino attività commerciale in forma prevalente sulle altre attività, eccetto le imprese artigiane individuate all'art. 4 del presente bando. L'attività commerciale si considera prevalente se i ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente, derivanti dalla stessa, superano il 50% del totale dei ricavi e dei compensi lordi del medesimo periodo d'imposta attribuibili allo stesso contribuente;
- esercitino attività di vendita o somministrazione di alimenti o bevande non rivolte al pubblico (circoli privati, mense, spacci interni o distributori posti in luoghi privati, ecc.);
- abbiano già beneficiato di finanziamenti o contributi pubblici per i medesimi investimenti;
- siano in stato di fallimento o sottoposte ad altre procedure concorsuali;
- abbiano ricevuto negli ultimi tre anni aiuti, a qualsiasi titolo concessi, riconducibili alla categoria “*de minimis*” superiori al limite massimo vigente.

Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:

- concessione, per il medesimo investimento, di altre agevolazioni di qualsiasi natura, previste da norme statali, regionali, comunitarie, nonché da Province, Comuni e Camere di Commercio;
- dichiarazione di fallimento o altre procedure concorsuali;
- realizzazione dell'investimento in modo difforme rispetto alla domanda presentata;
- mancata ultimazione dell'investimento entro i termini stabiliti;
- mancata presentazione, nei termini previsti dal presente bando, della documentazione necessaria alla liquidazione del contributo richiesto;
- non veridicità del contenuto della dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 inserita nella domanda di ammissione al contributo o della dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 in ordine al rispetto delle regole previste per gli aiuti “de minimis”;
- esercizio dell'attività commerciale in forma non prevalente sulle altre attività, eccetto le imprese artigiane individuate all'art. 4 del presente bando;
- mancato rispetto del termine di cinque anni dalla data di avvenuta installazione a quella di alienazione o dismissione dell'investimento ammesso a contributo;
- mancato rispetto delle disposizioni del presente bando.

La revoca del contributo comporta l'obbligo di restituzione delle eventuali somme erogate, maggiorate degli interessi legali maturati sin dalla data di erogazione delle stesse, salvo comunicazione all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 13 - TUTELA DATI PERSONALI

I dati richiesti saranno utilizzati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, esclusivamente per le esigenze del procedimento amministrativo cui si riferisce il presente bando, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Art. 14 - PUBBLICITA'

Il presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

L'ASSESSORE
(On. Giovanni Di Mauro)